

SABATO 5 SETTEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Superbonus 110%: obbligo di RC professionale per far fronte alle responsabilità - pag. 2
- Versamenti sospesi per gli atti di adesione sottoscritti dal 18 febbraio all'11 maggio 2020 - pag. 4
- Professionisti "in team" per il superbonus 110%. Attenzione ai controlli delle Entrate - pag. 6
- Covid 19 e agevolazioni prima casa: sospensione dei termini per gli adempimenti previsti - pag. 12

LAVORO E PREVIDENZA

- Congedo parentale: esclusi dal computo i giorni festivi se si rientra al lavoro nel prefestivo - pag. 14
- COVID-19, contagio e quarantena del lavoratore: cosa deve sapere il datore di lavoro - pag. 16
- Sars CoV-2: sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro per i lavoratori fragili - pag. 19
- Lavoratori poligrafici di imprese stampatrici ed editrici: come presentare le domande di prepensionamento - pag. 19

FINANZIAMENTI

- Formazione finanziata in azienda e negli studi professionali: domande dal 7 settembre - pag. 21
- Bonus sanificazione e acquisto DPI: ultimi giorni per inviare la domanda. Quali spese indicare? - pag. 23

IMPRESA

- Tutelare la salute dei lavoratori (in azienda) è interesse della collettività. Lo dice la Costituzione! - pag. 26

IN EVIDENZA

Professionisti "in team" per il superbonus 110%. Attenzione ai controlli delle Entrate

di Massimo Basilavecchia - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Teramo

L'applicazione dei bonus 110%, ecologici o antisismici per l'edilizia previsti, in particolare, dal decreto Rilancio comporterà il concorso di diverse professionalità, affinché possano essere documentati tutti i requisiti richiesti per fruire della detrazione fiscale o per trasformarla, eventualmente, in credito d'imposta cedibile a imprese o finanziatori. Il buon esito delle operazioni, valutato anche e soprattutto nel momento in cui opere e adempimenti saranno sottoposti a controllo, dipenderà da scelte iniziali, dalla concreta esecuzione delle opere, da un lavoro di attestazione e di documentazione degli effetti degli interventi. Chi commette errori o negligenze sarà soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie in concorso con eventuali sanzioni penali. Attenzione professionisti e imprese in relazione ai lavori nei quali sarete coinvolti!

Con l'autunno si avvierà in esperienze passate, l'applicazione creto la stagione delle diverse dei vari **bonus ecologici o antisismici** (in particolare, art. 119 del D.L. n. 34/2020) comporterà ne- ziate dalla legislazione dell'emergenza **Covid-19**. Rispetto ad altre cessariamente il **concorso**



Tutelare la salute dei lavoratori (in azienda) è interesse della collettività. Lo dice la Costituzione!

di Piermaria Corso - Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Milano

Le previsioni postagostane danno per certi, con il permanere (o la ripresa) dell'emergenza del Covid-19, riflessi anche sulla responsabilità dei datori di lavoro e del medico di fabbrica, al centro della possibile attenzione giudiziaria. Il tutto avviene in un sistema pesantemente condizionato dalla legislazione esistente che, a tutela della libertà e dignità dei dipendenti, ha previsto il divieto di accertamenti sanitari sull'idoneità al lavoro e sull'infermità per malattia, nonché il dovere di giustificare modalità e tempi di un intervento terapeutico e di difendersi da accuse di ritardo o omissione. Non dimentichiamo, nel prossimo "autunno caldo" che la salute, lo dice la Costituzione, oltre che un diritto dell'individuo, è un interesse della collettività.

La **gestione dell'emergenza sanitaria** sta progressivamente diventando il tema di maggior interesse giudiziario penale: della attività giudiziaria passata la fase dei "miracoli", dei "santi" e degli "eroi", l'attenzione investigativa si sofferma sulle "zone rosse" non create o create in ritardo, sulle forniture di presidi sanitari (camici, mascherine, detergenti, kit diagnostici) in tutto o in parte non avvenute o risoltesi nella consegna di *aliud pro alio* (ovviamente di qualità



Fisco

Le conseguenze per i professionisti

Superbonus 110%: obbligo di RC professionale per far fronte alle responsabilità

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

La procedura per la richiesta del superbonus del 100% è alquanto complessa e richiede l'intervento, oltre che delle imprese che effettuano materialmente i lavori, di una serie di soggetti che, a vario livello, sono chiamati a prestare la propria qualificata opera professionale. Infatti, un passaggio fondamentale per far sì che tutta la procedura vada a buon fine è il rilascio delle varie attestazioni da parte dei tecnici qualificati, oltre che, al rilascio del visto di conformità da parte degli intermediari. Ma quanto costa tutto ciò, in termini non solo di responsabilità ma anche economici, a chi è chiamato a prestare la propria opera?

Che la strada per beneficiare del **superbonus del 110%** fosse lunga, tortuosa e piena di insidie si era già capito leggendo la norma (art. 119 D.L. n. 34/2020).

La conferma si è avuta con l'emanazione dei vari **provvedimenti attuativi** (decreti del MISE e provvedimento dell'Agenza delle entrate) che, dettando le regole tecnico-operative hanno svelato pienamente la realtà di una agevolazione che è davvero complessa da ottenere.

Leggi anche:

- Superbonus 110%: definiti i requisiti tecnici degli interventi ammessi

- Superbonus e Sismabonus al 110%: pronti i modelli di asseverazione

Se a tutto ciò si aggiunge il pesante **fardello sanzionatorio** previsto non solo per il richiedente, ma anche e soprattutto per i **professionisti** che sono intervenuti nello sviluppo della pratica, la prudenza è d'obbligo.

Per questo, il Legislatore ha previsto stringenti obblighi, anche in tema di **responsabilità professionale**.

Infatti, per chi, tecnico del settore, volesse cimentarsi con il rilascio delle asseverazioni richieste, è previsto l'obbligo di stipula di apposita polizza RC contro i rischi professionali.

Vediamo di cosa si tratta, non prima, però di aver analizzato, brevemente a quali sanzioni si va incontro in caso di errore.

Sanzioni

Il comma 14 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 prevede che:

- ferma restando l'applicazione delle **sanzioni penali** ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la **sanzione amministrativa** pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna **attestazione o asseverazione infedele resa**;

- i soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni devono stipulare una **polizza di assicurazione della responsabilità civile**, con massimale adeguato

al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il **risarcimento dei danni** eventualmente provocati dall'attività prestata;

- la **non veridicità delle attestazioni** o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio e si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Da non dimenticare anche che, in caso di **rilascio di un visto di conformità leggero** non conforme, si applica la sanzione variabile da 258 a 2.582 euro, con sospensione della facoltà a rilasciare il visto in caso di recidiva o in presenza di gravi violazioni (art. 39, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 241/1997). Infatti, ai fini dell'**opzione** per la **cessione** o lo sconto riferiti al superbonus (art. 121 del D.L. n. 119/2020), è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Il **visto di conformità** va rilasciato, ai sensi dell'articolo 35 D.Lgs. n. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a **verificare** la presenza delle **asseverazioni** e delle **attestazioni** rilasciate dai professionisti incaricati.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Polizza RC professionale

Alla luce di quanto detto sopra, è evidente che sono tante le **responsabilità a carico dei professionisti**.

Per evitare che si incorra in situazioni tali da configurare grossi danni a livello patrimoniale e, considerato che gli importi dei lavori possono essere anche molto alti, con conseguente e proporzionale richiesta

di risarcimento danni a carico del professionista che abbia sbagliato, il Legislatore ha inserito una disposizione di **“garanzia” e tutela** delle parti in gioco.

Infatti, viene esplicitamente disposto che i soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni devono stipulare una **polizza di assicurazione della responsabilità civile**, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro.

Al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il **risarcimento dei danni** eventualmente provocati dall'attività prestata.

Si ricorda, infine, che i **professionisti** abilitati al

rilascio del visto di conformità devono, per legge, stipulare una polizza assicurativa PC professionale (art. 22 D.Lgs. n. 164/1999). Tale polizza:

- deve garantire i rischi derivanti dall'apposizione del visto di conformità;
- avere un massimale non inferiore alla soglia di 3.000.000 di euro, adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati;
- prevedere la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o da altro ente impositore, non includendo franchigie o scoperti;
- prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

Fisco

Fino al 16 settembre 2020

Versamenti sospesi per gli atti di adesione sottoscritti dal 18 febbraio all'11 maggio 2020

di Paolo Parisi - Avvocato tributarista e societario in Trento e Bologna, di Paola Mazza - Dottore commercialista in Napoli

La proroga dei versamenti al 16 settembre 2020 deve essere riferita esclusivamente agli accordi di adesione sottoscritti tra il 18 febbraio e l'11 maggio 2020: questo perché la norma contenuta nel decreto Rilancio intende far riferimento ai termini di versamento (di prima o unica rata) che scadono ordinariamente e originariamente nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, senza considerare nel computo dei termini le precedenti misure di differimento degli oneri tributari previste per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, tra cui la sospensione di complessivi 64 giorni dettata dai decreti Cura Italia e Liquidità. Lo ha chiarito la circolare n. 25/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate, sulla base del fatto che nelle procedure di adesione, conciliazione e mediazione il versamento della prima o unica rata deve avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

Il **decreto Rilancio** ha previsto una generale **proroga al 16 settembre 2020** dei versamenti di tutte le somme (prima rata e/o rate successive che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020) derivanti da accertamento con adesione, mediazione e conciliazione giudiziale, così come per diversi accertamenti in tema di imposte di registro, ipo-catastali e successioni/donazioni nonché per gli avvisi di recupero dei crediti d'imposta.

Con la circolare n. 25/E del 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti operativi della sospensione e gli effetti che produce sulle procedure di adesione e sulla decadenza dal beneficio della rateazione.

L'intervento del decreto Rilancio

I versamenti relativi a determinate categorie di atti "accertativi", il cui termine scadeva tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, sono stati prorogati, posticipando la scadenza al **16 settembre 2020** (con la possibilità di effettuare il pagamento in un'**unica soluzione** entro il 16 settembre 2020 ovvero, mediante rateazione fino a un **massimo di 4 rate mensili** di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2020) senza aggravio di sanzioni e di interessi. In particolare, l'art. 149 del D.L. n. 34/2020 ha previsto la **sospensione fino al 16 settembre 2020** dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di **accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione** e di **recupero dei crediti d'imposta** in considerazione delle difficoltà economiche derivanti dalla crisi epidemiologica. In riferimento allo stesso arco temporale, viene prevista una sospensione dei termini per le **notifiche dei ricorsi e dei reclami** e conseguentemente per la sospensione dei versamenti limitatamente agli istituti che fanno esplicito rinvio ai termini per l'impugnazione dell'atto (si pensi

all'acquiescenza).

Nel dettaglio, i commi 1 e 2 hanno previsto che la proroga al 16 settembre 2020 si riferisce ai versamenti (sempreché originariamente scadessero tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020) della prima o unica rata relativa a:

- atti di accertamento con adesione;
- accordo conciliativo;
- accordo di mediazione;
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
- atti di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione;
- avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dei tributi concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell'imposta sulle assicurazioni.

I soggetti interessati possano versare il dovuto:

- in un'**unica soluzione** entro il 16 settembre 2020, oppure
- in **4 rate mensili** di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese (con la prima rata da versare entro il 16 settembre).

Le risposte delle Entrate

Con la circolare n. 25/E del 2020 l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito alcuni aspetti relativi ad alcune misure di sostegno fiscale alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai privati introdotte dal decreto Rilancio per fronteggiare la crisi di liquidità da Covid-19.

Atti di adesione, mediazione e conciliazione

sottoscritti dal 18 febbraio all'11 maggio 2020

In particolare e, relativamente al tema in commento, l'Agenzia delle Entrate precisa, con riguardo all'**ambito temporale** di applicazione della sospensione degli atti di adesione, che la proroga al 16 settembre 2020 deve essere riferita **esclusivamente** agli accordi di adesione sottoscritti tra il 18 febbraio e l'11 maggio 2020: questo perché la norma intende far riferimento ai termini di versamento (di prima o unica rata) ordinariamente e originariamente scadenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, senza considerare nel computo dei termini le precedenti specifiche misure di differimento degli oneri tributari previste per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, tra cui la sospensione di complessivi 64 giorni di cui agli articoli 83 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e 36 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020). La precisazione ministeriale trae origine dal fatto che nelle procedure di adesione/conciliazione/mediazione il **versamento** della prima o unica rata deve avvenire **entro 20 giorni** dalla sottoscrizione dell'accordo, per cui rientrano nella sospensione tutti i versamenti relativi alle adesioni, mediazioni e conciliazioni il cui accordo/atto sia stato sottoscritto tra il 18 febbraio e l'11 maggio 2020.

Al contrario, si avrà l'esclusione dall'ambito applicativo della disposizione in commento:

- dei versamenti relativi alle suddette procedure per le quali sia stato sottoscritto l'atto/accordo nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio 2020, ma il cui termine di versamento scade dopo il 31 maggio 2020;
- degli accordi/atti sottoscritti prima del 18 febbraio 2020 (20 giorni prima del 9 marzo 2020), in quanto i relativi versamenti risultavano scaduti prima del 9 marzo 2020.

Esempio n. 1

L'atto di adesione sottoscritto il 10 febbraio 2020 e il cui versamento scadeva il 1° marzo 2020 (scadenza prorogata al giorno successivo essendo domenica) **non rientra** nella sospensione dei versamenti.

Esempio n. 2

L'atto di adesione sottoscritto l'8 marzo 2020 e il cui versamento scadeva il 28 marzo 2020 rientra nella sospensione dei versamenti.

Pagamento delle rate successive alla prima dell'atto di adesione perfezionato

La proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento delle somme dovute a seguito degli atti di accertamento con adesione con scadenza compresa tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 consente di definire l'atto versando l'intero importo o una prima rata entro il 16

settembre 2020.

Nell'ipotesi in cui si opti per il **versamento a rate**, versando la prima rata entro il 16 settembre il contribuente, oltre ad avere la possibilità di fruire della rateazione fino a 4 rate mensili di pari importo scadenti il 16 di ciascun mese, dovrà versare le successive secondo un **piano di rateazione** le cui scadenze saranno individuate sulla base della data di scadenza prevista per il versamento della prima rata.

In estrema sintesi, si avrà un differimento generalizzato in avanti anche delle successive rate trimestrali, la cui scadenza sarà, pertanto, rideterminata in funzione della sospensione del versamento della prima rata prevista per il 16 settembre 2020.

Ad esempio

L'atto di adesione sottoscritto il 5 marzo 2020 e il cui versamento scadeva il 25 marzo 2020 rientra nella sospensione dei versamenti.

La prima rata del dovuto può essere pagata entro il 16 settembre 2020, la seconda rata scadrà a dicembre 2020, la terza a marzo 2021 e così via.

Il trimestre da considerare per l'effettuazione del versamento della seconda rata (nonché delle rate a seguire) decorre quindi dal 16 settembre 2020, nuovo termine di scadenza della prima rata per effetto della proroga.

Decadenza dal beneficio della rateazione

Una rata di adesione con ordinaria scadenza a fine febbraio 2020 può essere versata ai sensi dell'art. 15-ter, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 entro il 16 settembre 2020, senza decadere dalla rateazione; ciò in quanto la rata successiva a quella di febbraio (la cui scadenza originaria era fissata al 31 maggio) è stata anch'essa prorogata al 16 settembre 2020 e pure la facoltà di versare (senza decadere dalla rateazione) la precedente rata del piano entro la scadenza della successiva.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di specie, si tratta del **pagamento "tardivo"** ai sensi dell'art. 15-ter, comma 2 e non dell'art. 149, D.L. n. 34/2020: questo comporta che non sarà possibile godere dell'ulteriore beneficio del pagamento in 4 rate mensili, ai sensi dell'art. 149, comma 5, e che dovranno essere pagati sanzioni e interessi, anche avvalendosi del ravvedimento operoso. Da ultimo, alle rate con scadenza originaria nei mesi di **marzo, aprile e maggio 2020**, prorogate al 16 settembre 2020 per effetto del comma 3 dell'art. 149, l'eventuale mancato pagamento nei termini determina la decadenza dal beneficio della rateazione atteso che la "rata successiva" a quella in pagamento al 16 settembre 2020, è già ordinariamente scaduta (rispettivamente alla fine dei mesi di giugno, luglio o agosto 2020).

Fisco

L'Editoriale di Massimo Basilavecchia

Professionisti "in team" per il superbonus 110%. Attenzione ai controlli delle Entrate

di Massimo Basilavecchia - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Teramo

L'applicazione dei bonus 110%, ecologici o antisismici per l'edilizia previsti, in particolare, dal decreto Rilancio comporterà il concorso di diverse professionalità, affinché possano essere documentati tutti i requisiti richiesti per fruire della detrazione fiscale o per trasformarla, eventualmente, in credito d'imposta cedibile a imprese o finanziatori. Il buon esito delle operazioni, valutato anche e soprattutto nel momento in cui opere e adempimenti saranno sottoposti a controllo, dipenderà da scelte iniziali, dalla concreta esecuzione delle opere, da un lavoro di attestazione e di documentazione degli effetti degli interventi. Chi commette errori o negligenze sarà soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie in concorso con eventuali sanzioni penali. Attenzione professionisti e imprese in relazione ai lavori nei quali sarete coinvolti!

Con l'autunno si avvierà in concreto la stagione delle diverse **agevolazioni** all'**edilizia**, potenziate dalla legislazione dell'emergenza **Covid-19**. Rispetto ad altre esperienze passate, l'applicazione dei vari **bonus ecologici o antisismici** (in particolare, art. 119 del D.L. n. 34/2020) comporterà necessariamente il **concorso di diverse professionalità** affinché possano essere documentati tutti i requisiti richiesti per fruire della **detrazione fiscale** o per trasformarla eventualmente in **credito d'imposta cedibile** a imprese o finanziatori.

Il buon esito dell'operazione, che dovrà essere valutato non solo al momento di fruizione del credito, ma anche e soprattutto nel momento in cui **opere e adempimenti** saranno **sottoposti a controllo**, dipenderà da scelte iniziali, dalla concreta esecuzione delle opere, da un lavoro di attestazione e di documentazione degli effetti degli interventi, ossia da tutti i fattori ai quali dovranno concorrere inevitabilmente **diverse categorie professionali**: amministratori di condominio, commercialisti, centri di assistenza fiscale, ingegneri architetti e geometri.

Il ruolo di questi ultimi, in particolare, appare centrale, ed è bene che contribuiscano in modo determinante sin dalla fase iniziale, ossia quando sono individuati i lavori da eseguire e le agevolazioni di cui fruire: sarà importante che, di fronte a dubbi e incertezze sulla sussistenza delle condizioni per fruire dei benefici più appetibili, il **professionista più "tecnico"** sappia individuare l'ambito di applicazione delle agevolazioni "minori", che coesistono in gran numero con quelle da ultimo previste, e a conclusioni di tale analisi sappia consigliare per quale modulo agevolativo optare.

Il ruolo del professionista tecnico sarà determinante ad esempio per valutare l'entità del **miglioramento della classe energetica**, per decidere il da farsi nel caso, previsto dal comma 2 dell'art. 119, nel quale gli **interventi trainanti** non possano essere effettuati per

l'esistenza di vincoli o di norme urbanistiche, per attestare la **congruità dei prezzi** e, last but not least, per attestare l'effettiva **portata dei lavori eseguiti**, anche negli step degli stati di avanzamento, con un'assunzione di responsabilità che influirà sul **rilascio del visto**, la cui competenza è, invece, attribuita ai **professionisti contabili**.

A questi ultimi spetterà, invece, di valutare quando le **spese** possano dirsi **effettivamente sostenute**, facendo riferimento alla normativa fiscale in tema di effettuazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

Anche se il **contribuente** resterà **destinatario** in prima battuta dei **controlli** da parte dell'Agenzia delle Entrate ed esposto alle **sanzioni** amministrative tributarie (potendo rischiare, in qualche caso, anche le sanzioni penali previste per l'utilizzo di crediti inesistenti), il comma 14 dell'art. 119 stabilisce in via autonoma **sanzioni amministrative pecuniarie** (in concorso con eventuali **sanzioni penali** derivanti dalla falsità ideologica delle attestazioni) a carico dei **professionisti** che commettano errori o negligenze nel rilascio delle attestazioni, imponendo a questi ultimi di munirsi di **polizze assicurative** adeguate al numero e al valore delle attestazioni rilasciate.

L'**apporto** dei **professionisti tecnici**, in termini di compenso per la loro attività professionale, entra a pieno titolo tra le spese che danno **diritto alla detrazione** o al **credito d'imposta**; non è ancora chiaro, anche dopo la circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, se il professionista può essere considerato "fornitore", come tale possibile destinatario di una richiesta di contributo in fattura che lo renderebbe a sua volta titolare del credito d'imposta pari al 110%.

È bene che i professionisti in particolare siano consapevoli che agevolazioni così importanti e di impatto considerevole non vanno considerate come dei

“regali” a fondo perduto da parte dello Stato. **Eco e sismabonus** esprimono l’opzione del legislatore per una **fiscalità di vantaggio**, promozionale, che però è rigidamente indirizzata a conseguire degli **obiettivi di pubblico interesse**, sul piano generale. È da aspettarsi perciò che i **controlli**, ancor più severamente che per altre agevolazioni, si indirizzeranno verso l’**effettiva realizzazione** degli obiettivi perseguiti, ossia il **miglioramento qualitativo** del patrimonio edilizio. Ma in questo tipo di agevolazioni uno dei motivi ispiratori

è anche quello di conseguire un **incremento di gettito**, utile a compensare in parte il costo dell’agevolazione, attraverso una **ripresa del fatturato di imprese e professionisti**, che verosimilmente saranno quasi esclusivamente residenti nel territorio italiano. Il corretto **adempimento** degli **obblighi fiscali** da parte di **professionisti e imprese**, in relazione ai lavori nei quali saranno coinvolti, sarà certamente oggetto di particolare attenzione nelle **prossime circolari** sull’attività di controllo dell’**Agenzia delle Entrate**.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Ritenute fiscali negli appalti: la verifica della natura commerciale dell'attività svolta dal Comune

Ai fini dell'applicazione della normativa sulle ritenute fiscali negli appalti, quale "committente", l'ente territoriale deve verificare la natura commerciale dell'attività svolta, diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai fini delle imposte dirette, a nulla rilevando la natura commerciale ai fini delle Imposte sul Valore Aggiunto. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 313 del 4 settembre 2020. La normativa opera, infatti, nell'ambito delle disposizioni che disciplinano gli obblighi di sostituzione d'imposta nel reddito di lavoro dipendente.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 313 del 4 settembre 2020 in tema di natura commerciale dell'attività svolta dal Comune ai fini dell'applicazione della normativa sulle ritenute fiscali negli appalti, quale "committente".

L'articolo 4 del DL n. 124 del 2019 ha introdotto al decreto legislativo n. 241 del 1997, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, l'articolo 17-bis, dal titolo **ritenute** e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del **reverse charge** per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera.

I soggetti residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite **contratti di appalto**, subappalto, affidamento a soggetti **consorzati** o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere **all'impresa appaltatrice** o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle **deleghe di pagamento** relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Il versamento delle ritenute è effettuato **dall'impresa**

appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

In relazione all'ambito soggettivo di operatività della norma, l'articolo 17-bis si applica ai **soggetti passivi** residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato.

Al riguardo si ricorda che le lettere b) e c) dell'articolo 73 del Tuir annoverano, tra i soggetti passivi Ires, rispettivamente, gli enti pubblici (e privati) economici e quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di **attività commerciali**. Tra tali soggetti rientrano anche gli **enti pubblici territoriali**. Il successivo articolo 74 dispone che tali enti non sono soggetti all'Ires e che per i soggetti stessi non costituiscono esercizio **dell'attività commerciale** le funzioni statali e, in genere, l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie svolte da enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine.

L'esclusione ovvero l'esenzione dall'applicazione del tributo personale riguarda, pertanto, esclusivamente l'esercizio di funzioni statali e le altre attività svolte in via istituzionale.

Gli **enti non commerciali** (pubblici e privati) non sono tenuti alla applicazione dell'articolo 17-bis limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta. Tenuto conto che l'articolo 17-bis reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo nuovi adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati, è corretto che detta previsione debba applicarsi anche nei confronti dei soggetti pubblici quali ad esempio gli **enti territoriali**.

Al fine di individuare la **natura "commerciale"** della attività svolta, è stato evidenziato che l'articolo 17-bis opera nell'ambito delle disposizioni che disciplinano gli obblighi di **sostituzione d'imposta** nel reddito di lavoro dipendente e in quello ad esso assimilato, nonché in relazione alle correlate **addizionali regionali** e comunali.

Pertanto, è stato osservato che ai fini dell'applicazione dell'articolo 17-bis, l'ente deve verificare la **natura commerciale** dell'attività svolta, diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai fini delle imposte dirette, a nulla rilevando la natura commerciale ai fini delle Imposte sul Valore Aggiunto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 04/09/2020,

n. 313

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Piani urbanistici particolareggiati: la decadenza dall'agevolazione nel caso di costruzione non ultimata

Nell'ambito dell'agevolazione relativa ai 'piani urbanistici particolareggiati', nel caso in cui la costruzione non sia stata ultimata (o l'immobile sia venduto) entro il termine di undici anni previsto dalle norme, dalla stipula dell'atto, si incorre nella decadenza e l'imposta di registro è dovuta con l'aliquota ordinaria, detratta quella versata con l'aliquota agevolata, oltre agli interessi di mora e non si applicano sanzioni. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 311 del 4 settembre 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 311 del 4 settembre 2020 in tema di agevolazione relativa ai 'piani urbanistici particolareggiati'. L'articolo 1, della Tariffa, Parte I allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), disponeva che se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto trovava applicazione l'imposta di registro con l'aliquota dell'1 per cento.

Con il citato articolo 1, commi da 25 a 28, della legge n. 244 del 2007 è stata ridisciplinata la tassazione dei trasferimenti di immobili compresi nei cosiddetti 'piani urbanistici particolareggiati', prevedendo l'introduzione della fattispecie all'interno dei testi normativi di riferimento per quanto riguarda l'imposta di registro (d.P.R. n. 131 del 1986) e le imposte ipotecaria e catastale (d.lgs. n.347 del 1990).

In relazione all'imposta di registro, l'aliquota dell'1 per cento si applicava a condizione che l'intervento, cui era finalizzato il trasferimento, venisse completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto.

Il termine è stato, successivamente, modificato, in tre e poi in sei anni. La misura di favore riguardava gli atti stipulati fino al 31 dicembre 2013, in quanto l'agevolazione è stata soppressa, a decorrere dal 1° gennaio

2014, dall'articolo 10, comma 4, del D. Lgs. n. 23 del 2011, che ha soppresso le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, relative agli atti soggetti ad imposta di registro.

Poiché tale regime agevolato prevede una condizione (completamento della costruzione di edificio residenziale) e un termine (undici anni dall'acquisto) entro il quale il soggetto deve completare la costruzione, ne deriva che costituiscono ipotesi di decadenza dal regime agevolato in parola sia l'alienazione dell'immobile prima dell'ultimazione sia la mancata edificazione nel termine di undici anni.

Con riferimento all'ipotesi di decadenza per decorso del termine, in particolare, occorre tenere presente che l'Ufficio territoriale effettua, con l'ausilio della procedura Campione Unico in cui vanno iscritti gli atti che fruiscono di agevolazioni, un'attività di controllo per appurare il completamento edificatorio; nessun obbligo di denuncia ex art. 19 del TUR può, quindi, essere imposto al contribuente che, pur avendo acquistato con aliquota agevolata, non completi l'edificazione nel termine di undici anni.

In entrambe le ipotesi di decadenza dall'agevolazione l'Ufficio deve, quindi, liquidare l'imposta complementare, risultante dalla differenza fra l'aliquota ordinaria e quella agevolata già a suo tempo versata dal contribuente, con applicazione degli interessi di mora a far data dalla registrazione dell'atto di acquisto del terreno edificabile inserito in piano urbanistico particolareggiato. Con riferimento all'eventuale applicazione di sanzioni ne consegue che, avendo escluso per entrambe le descritte ipotesi di decadenza l'obbligo di presentazione della denuncia prevista dall'articolo 19 sopracitato, non trova applicazione la relativa sanzione amministrativa.

Dunque, nel caso in cui la costruzione non sia stata ultimata (o l'immobile sia venduto) entro il termine di undici anni previsto dalle citate norme, dalla stipula dell'atto, si incorre nella decadenza e l'imposta di registro è dovuta con l'aliquota ordinaria, detratta quella versata con l'aliquota agevolata, oltre agli interessi di mora e non si applicano sanzioni.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 04/09/2020, n. 311

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Cessione di fabbricati da

demolire: il trattamento fiscale delle plusvalenze

In tema di plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati cd. "da demolire", ai fini dell'imponibilità della plusvalenza, se oggetto del trasferimento a titolo oneroso è un edificio, detto trasferimento non può mai essere riqualficato come cessione di area edificabile, nemmeno quando l'edificio è destinato alla successiva demolizione e ricostruzione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 312 del 4 settembre 2020 con cui ha evidenziato che la circolare n. 23/E del 2020 ha considerato superate le indicazioni contenute nella risoluzione n. 395/E del 2008.

Con la risposta a interpello n. 312 del 4 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in tema di plusvalenze derivanti dalla cessione di **fabbricati "da demolire"**.

In realtà, con la circolare n. 23/E del 29 luglio 2020, è stato evidenziato che l'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, include fra i **redditi diversi**, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Con la risoluzione n. 395/E del 22 ottobre 2008 è stato chiarito che la vendita a **titolo oneroso** di fabbricati ricadenti in un'area oggetto di un piano di recupero, approvato in via definitiva dal Comune, è riconducibile alla fattispecie della cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, con conseguente tassabilità della plusvalenza a prescindere dal periodo di possesso del cespite.

Tale posizione interpretativa si basa sulla considerazione che se i **fabbricati** ceduti ricadono in un piano di recupero, da cui notoriamente discende la possibilità di sviluppare in termini di incremento le cubature esistenti, oggetto della compravendita non possano essere più considerati i fabbricati, oramai privi di effettivo valore economico, ma, diversamente, l'area su cui gli

stessi insistono, riqualficata in relazione alla potenzialità edificatorie in corso di definizione.

L'Amministrazione finanziaria ha dato applicazione generalizzata al principio espresso nella citata risoluzione, riferendolo anche ad altre casistiche, tra cui le cessioni di **fabbricati "da demolire"**.

Su tali basi si è dunque operata la riqualficazione dell'oggetto della **cessione da "fabbricato"** a "terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria", con applicazione del trattamento fiscale riservato a quest'ultima ipotesi.

Tale interpretazione seguita dall'Amministrazione finanziaria non ha tuttavia trovato conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell'imponibilità della **plusvalenza** ex articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR, se oggetto del trasferimento a titolo oneroso è un **edificio**, detto trasferimento non può mai essere riqualficato come cessione di **area edificabile**, nemmeno quando l'edificio è destinato alla successiva demolizione e ricostruzione.

In considerazione dell'indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità, da ritenersi consolidato, la citata circolare n. 23/E del 2020 ha considerato superate le indicazioni contenute nella richiamata risoluzione n. 395/E del 2008.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 04/09/2020, n. 312](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Partecipazioni non di controllo: l'applicazione del regime del realizzo controllato

Nell'ambito delle operazioni di scambio di partecipazioni, il regime di realizzo controllato è applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescano il requisito del controllo sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 309 del 4 settembre 2020 con cui ha fornito indicazioni in merito all'applicazione della novella introdotta dal Decreto Crescita, DL n. 34 del 2019.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a

interpello n. 309 del 4 settembre 2020 riguardante lo **scambio di partecipazioni** mediante conferimento.

Il **Decreto Crescita**, DL n. 34 del 2019, ha introdotto il nuovo comma 2-bis nell'articolo 177 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), norma contenente disposizioni sul regime fiscale degli scambi di partecipazioni.

In particolare, così si interviene sulla disciplina fiscale dello **scambio di partecipazioni**, ossia lo scambio realizzato mediante conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce o integra il controllo di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile, della società le cui quote partecipative sono "scambiate".

Sul punto è stato precisato che la disposizione in commento **non** delinea un regime di **neutralità fiscale** delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. "**regime a realizzo controllato**").

In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente, sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria.

Diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del c.d. "**valore normale**" di cui all'articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all'ultimo valore fiscale - presso ciascun soggetto conferente - della partecipazione conferita (neutralità indotta).

Ne consegue che i riflessi reddituali dell'operazione di conferimento in capo al soggetto conferente o ai conferenti sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.

La fruizione del regime fiscale di cui all'articolo 177, comma 2 del TUIR è peraltro subordinata al ricorrere di due circostanze:

- i **soggetti scambiati**/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;

- mediante tali **conferimenti**, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.

La disposizione richiamata, infine, non prevedendo nulla riguardo alla **consistenza delle partecipazioni**

dei soci della società conferita, porta a ritenere che il requisito del controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile possa essere validamente integrato anche se l'acquisto delle partecipazioni proviene da più soci titolari di quote della società conferita.

Tale acquisizione deve avvenire, però, *però*, uno *actu*, cioè attraverso un progetto unitario di acquisizione della partecipazione che consenta, comunque, alla società acquirente di assumere il controllo della società scambiata, ai sensi della norma richiamata.

Nel delineato quadro normativo si innesta la modifica apportata dall'articolo 11-bis del **Decreto Crescita**, con l'inserimento del comma 2-bis per cui quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 dell'art.177 citato trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- le **partecipazioni** conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni,

- le partecipazioni sono **conferite in società**, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Perciò il comma 2-bis estende il regime del c.d. "**realizzo controllato**" ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile, non incrementa la percentuale di tale controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario), ma a quelli in cui oggetto del conferimento siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritto di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio fissate dalla norma.

Per effetto della novella il regime di realizzo controllato è quindi applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescano il requisito del **controllo** sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione.

Il comma 2-bis, amplia in altri termini l'ambito applicativo del comma 2, ritenendo, ai fini dell'applicazione del regime a realizzo controllato, non è più necessario che le partecipazioni conferite siano idonee a far acquisire o ad integrare il controllo di diritto della società scambiata in capo alla **società conferitaria**.

La collocazione del comma 2-bis all'interno della disciplina generale di cui all'articolo 177 del TUIR

nonché il richiamo contenuto nel medesimo comma 2-bis alle “**partecipazioni conferite**” lasciano inalterata la fruizione del regime alle sole operazioni di «scambio di partecipazioni».

Per cui la norma intende consentire tale criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni anche nel caso in cui la **riallocazione** delle stesse è effettuata in società interamente partecipate dal conferente e le stesse rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate.

Al riguardo il riferimento al “**conferente**” porta a ritenere che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate.

Nel regime delineato dall’articolo 177 del TUIR coesistono pertanto due discipline aventi presupposti ed ambiti di applicazione differenti essendo diversa la finalità: mentre nel comma 2 l’obiettivo finale è il conseguimento del controllo di diritto della società scambiata (da valutare avuto riguardo alla posizione della conferitaria e non del/dei conferente/i), nelle operazioni riconducibili al comma 2-bis, viceversa, viene attribuita rilevanza all’oggetto del conferimento e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente.

Quest’ultimo sostanzialmente “converte” una partecipazione qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata indiretta detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria, in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla disposizione, ovvero favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 04/09/2020, n. 309

Fisco

Dalle Dogane

Navi che trasportano merce alla rinfusa: estensione della

procedura di sdoganamento in mare

È stata pubblicata la circolare n. 31 del 4 settembre 2020 dell’Agenzia delle Dogane con cui al fine di facilitare le possibilità di accesso allo sdoganamento in mare, è stata estesa la procedura anche a navi mono clienti che trasportano merci alla rinfusa. Lo sdoganamento in mare si applica alle spedizioni di merci containerizzate, alle navi “carcarrier” e merci alla rinfusa mono cliente diverse da quelle sottoposte ad accisa, effettuate in procedura ordinaria. Inoltre ha preso avvio una sperimentazione operativa della durata di 6 mesi da effettuarsi presso i principali porti nazionali.

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 31 del 4 settembre 2020 sulla estensione della procedura di **sdoganamento in mare** a navi che trasportano **merce alla rinfusa**.

In particolare, al fine di facilitare le possibilità di accesso allo **sdoganamento in mare**, è stata estesa la procedura anche a navi mono clienti che trasportano merci alla rinfusa.

Lo sdoganamento in mare si applica alle spedizioni di merci containerizzate, alle navi “**carcarrier**” e merci alla rinfusa mono cliente diverse da quelle sottoposte ad accisa ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 e successive modifiche e integrazioni, effettuate in procedura ordinaria secondo quanto stabilito al riguardo dalla nota prot. n. 53187/RU del 05/05/2015 (Disciplinare quadro).

In ogni caso sono valide le procedure e gli obblighi derivanti dall’applicazione delle **istruzioni impartite** con il già citato Disciplinare Quadro sullo sdoganamento in mare.

Quanto all’avvio della **sperimentazione operativa**, è stato evidenziato che prende avvio una sperimentazione operativa della durata di 6 mesi da effettuarsi presso i principali porti nazionali.

L’Ufficio delle dogane competente sull’area portuale provvede ad emanare un apposito nuovo disciplinare di servizio, al fine di impartire le disposizioni attuative delle istruzioni contenute nella presente, in considerazione della realtà organizzativa locale.

Il disciplinare di servizio prodotto dovrà accuratamente descrivere tutte le fasi del processo di sdoganamento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, circolare 04/09/2020, n. 31

Fisco

Dall’Agenzia delle Entrate

Covid 19 e agevolazioni prima casa: sospensione dei termini per gli adempimenti previsti

In tema di decadenza dall'agevolazione 'prima casa', il Decreto Liquidità ha previsto, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio 'prima casa' e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della 'prima casa'. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 310 del 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 310 del 4 settembre 2020 in tema di agevolazione 'prima casa'.

La nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.Rn. 131 del 1986, TUR prevede l'applicazione **dell'imposta di registro** con aliquota agevolata del 2 per cento (e l'imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 cadauna) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, a determinate condizioni.

Il contribuente incorre nella decadenza dalle agevolazioni fiscali in relazione al nuovo acquisto, se non vende entro l'anno l'abitazione agevolata pre-posseduta, con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché di una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte e degli interessi

Sul punto è stato emanato il DL n. 23 del 2020 ('decreto liquidità' "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali") che ha, tra l'altro, disciplinato, all'articolo 24, la sospensione dei termini dell'agevolazione 'prima casa'.

Ai sensi del citato articolo 24 i termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR n. 131 del 1986,

nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Con la Circolare n. 9 del 2020, sono stati forniti chiarimenti in merito alla sospensione dei termini entro i quali effettuare taluni adempimenti al fine di evitare la decadenza dall'agevolazione 'prima casa' per coloro che ne hanno usufruito.

In particolare, è stato chiarito che la norma, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio 'prima casa' e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della 'prima casa'.

I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tra i termini oggetto di sospensione, è compreso il termine di 1 anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici 'prima casa'.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 04/09/2020, n. 310

Lavoro e Previdenza

Gestione del personale

Congedo parentale: esclusi dal computo i giorni festivi se si rientra al lavoro nel prefestivo

di Rossella Schiavone - Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, esperta diritto del lavoro

La Cassazione ha confermato che non sono computabili come congedo parentale le giornate domenicali e festive poste tra un periodo di congedo parentale ed un altro se sono precedute almeno da un giorno di ripresa dell'attività lavorativa. Cosa deve fare l'azienda nel caso del lavoratore che fruisce del congedo dal lunedì al giovedì (per la settimana corta) o dal lunedì al venerdì (per la settimana lunga) per poi presentarsi al lavoro solo nei giorni prefestivi (il venerdì o il sabato)? Come si è espresso in merito l'INPS?

Non sono computabili quale **congedo parentale** le **giornate non lavorative domenicali e festive** poste tra un periodo di congedo parentale ed un altro, nel caso in cui tali giornate siano precedute almeno da un giorno di ripresa dell'attività lavorativa. Questo è quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione (ordinanza 15633 del 22 luglio 2020).

Frazionabilità del congedo parentale

Il congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 è **fruibile dai genitori** sia continuativamente che in modo frazionato, a giorni ed anche ad ore.

L'INPS, con circolare n. 82 del 2 aprile 2001, ha sottolineato che in caso di fruizione del congedo parentale in modo frazionato è necessaria la **ripresa effettiva del lavoro** tra una frazione e l'altra, ripresa, tra l'altro, non rinvenibile nelle ferie.

Ciò non significa che immediatamente dopo una frazione e prima della successiva non possano essere fruiti **giorni di ferie**, ma piuttosto che se le frazioni si susseguono in modo continuativo (ad esempio in caso di settimana corta, dal lunedì al venerdì e così successivamente) oppure sono intervallate soltanto da ferie, i giorni festivi e, in caso di settimana corta, il **sabato** (anche quelli cadenti subito prima e subito dopo le ferie) sono conteggiati come giorni di congedo parentale.

Di conseguenza non è possibile frazionare il congedo parentale usufruendone dal lunedì al venerdì (in caso di settimana corta) o dal lunedì al sabato (in caso di settimana lunga) ed analogamente non è possibile frazionare il congedo parentale inserendo giornate di ferie tra un periodo e l'altro: in entrambi i casi il periodo viene considerato come continuativo e vengono conteggiati anche le giornate cadenti di sabato ed i giorni festivi.

Il caso

Nel caso di cui si è occupata la Suprema Corte recentemente (ordinanza 15633 del 22 luglio 2020), la società datrice di lavoro aveva contestato al genitore che

aveva fruito dal congedo parentale un frazionamento abusivo del congedo stesso, confermato dalla regolarità con la quale il comportamento era stato ripetuto: il genitore si era assentato di volta in volta per più giorni successivi a quelli festivi (dal lunedì al giovedì), per poi presentarsi al lavoro un solo giorno (il venerdì) ed evitare che i giorni festivi fossero computabili come congedo.

In tal modo, per l'azienda, la lavoratrice aveva reso, per oltre un mese, una **prestazione sostanzialmente inutilizzabile** ed aveva accumulato, nel solo arco temporale compreso tra sabato 8 ottobre 2011 e giovedì 1° novembre 2011, ben **14 giorni di congedo in più** rispetto al dovuto.

Da tale situazione, per il datore di lavoro, scaturiva la **violazione del principio di solidarietà**, trattandosi di comportamento posto in essere consapevolmente e scientemente allo scopo di incrementare il proprio vantaggio, rendendo quindi alla parte datoriale una prestazione che a causa della sua discontinuità risultava sostanzialmente inutilizzabile. In pratica, per il datore di lavoro, in questo caso ci si troverebbe dinanzi ad un **abuso** del diritto e non già dinanzi ad una corretta interpretazione della norma.

In realtà l'abuso del diritto, nel caso di congedo parentale, è stato riconosciuto sussistente dagli Ermellini soltanto quando l'astensione risulta essere stata **utilizzata per scopi diversi** rispetto all'assistenza e alla cura dei figli minori per cui ogni singolo caso va analizzato tenendo conto delle specifiche modalità di adempimento dell'obbligazione contrattuale.

Per la Suprema Corte il Legislatore, ammettendo la frazionabilità del congedo parentale e subordinandolo unicamente al breve preavviso, ha attribuito al lavoratore un **diritto di carattere potestativo**, facendo così prevalere l'interesse del lavoratore ad assentarsi per l'assistenza e la cura dei figli.

Conseguentemente risulta evidente che l'esercizio del congedo parentale comporti necessariamente un'incidenza negativa sull'**organizzazione aziendale** che,

però, è fisiologicamente connessa alla costruzione dell'istituto da parte del Legislatore.

Contemperamento con le esigenze aziendali

La fruizione frazionata del congedo parentale pone un problema di contemperamento con le esigenze produttive molto sentito dalle imprese.

D'altra parte, non per niente, la clausola 2, comma 3, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva UE sul congedo parentale permette agli Stati membri ed alle parti sociali di definire le circostanze in cui il datore di lavoro, previa la consultazione conforme alla legge, ai contratti collettivi e alle prassi nazionali, sia autorizzato a **rinvviare la concessione del congedo parentale per giustificati motivi** attinenti al funzionamento dell'impresa, ma il Legislatore italiano ha scelto di non porre limiti al godimento del congedo parentale per garantire le esigenze aziendali.

Unica eccezione sono i **possibili limiti e vincoli** previsti dai commi 1-bis e 1-ter, art. 32, D.Lgs. n. 151/2001, per la **fruizione ad ore** del congedo in questione per il **personale del comparto sicurezza e difesa**, di quello dei **vigili del fuoco e soccorso pubblico** nonché la previsione di cui al comma 4-bis del medesimo art.32, il quale prevede che durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordino, ove necessario, **adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa**, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Esempi pratici e congedo ad ore

Si rammenta che l'INPS, con i suoi messaggi n. 28379 del 25 ottobre 2006 e n. 19772 del 8 ottobre 2011, ha chiarito in modo molto esaustivo - con esempi pratici - i **criteri di computo e di indennizzo** del congedo parentale di cui all'art. 32 del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, con particolare riguardo alle ipotesi nelle quali il congedo in questione risulti inframmezzato non solo da **rientri in servizio** ma, anche, da **ferie, malattia o assenze ad altro titolo**, precisando che ai fini del computo e dell'indennizzo dei giorni di congedo parentale i giorni festivi, le domeniche ed i sabati (in caso di settimana corta) che ricadono all'interno di un periodo di ferie, malattia, o assenze ad altro titolo non sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto congedo parentale.

Ultima riflessione merita la fruizione del **congedo parentale frazionata ad ore**, ovvero con presenza nella stessa giornata di svolgimento della prestazione lavorativa e di congedo parentale su base oraria: in tal caso le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non vanno considerate né ai fini del computo né ai fini dell'indennizzo in quanto è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa, così come chiarito dall'INPS, con circolare n. 152 del 18 agosto 2015.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

Lavoro e Previdenza

Malattia e periodo di comportamento

COVID-19, contagio e quarantena del lavoratore: cosa deve sapere il datore di lavoro

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro

La pandemia da COVID-19 ha ridisegnato il quadro normativo che regola la gestione dei rapporti di lavoro e i connessi adempimenti di aziende e professionisti. Tante sono le novità contenute nella legislazione emergenziale. Tra queste, sicuramente importante è la questione relativa alla gestione di eventi come il contagio del lavoratore e la successiva quarantena trascorsa con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria. Il legislatore prevede che il periodo di quarantena sia equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non sia computabile per il periodo di comportamento. Come deve operare il datore di lavoro? Inoltre, in caso di superamento del comportamento, è applicabile o meno il divieto di licenziamento?

L'emergenza epidemiologica sta riverberando i propri importanti e prolungati effetti sui rapporti di lavoro, connessi alla gestione degli eventi diretti (è il caso dei **contagi** e delle **quarantene**) o alle varie situazioni derivanti dalle misure contenute nei diversi provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Contagio e quarantena

L'articolo 26, comma 1, del Cura Italia (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) prevede che il periodo trascorso dai lavoratori **dipendenti del settore privato** in quarantena con **sorveglianza attiva** o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19) è **equiparato a malattia** ai fini del **trattamento economico** previsto dalla normativa di riferimento e **non è computabile ai fini del periodo di comportamento**.

E' utile a tal fine richiamare le indicazioni del Ministero della Salute su cosa si intende per quarantena, sorveglianza attiva ed isolamento fiduciario e sulle relative differenze.

La **quarantena** è un periodo di isolamento e di osservazione di durata variabile che viene richiesta per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. Il tempo indicato per la quarantena varia a seconda delle diverse malattie infettive relativamente al periodo d'incubazione identificato per quella malattia infettiva. Per il nuovo coronavirus la misura della quarantena è stata fissata a quattordici giorni. La quarantena è usata per tenere lontano dagli altri coloro che potrebbero essere stati esposti ad un agente infettivo come SARS-CoV-2. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di

essere malate. Le persone in quarantena devono rimanere a casa, monitorare il loro stato di salute e seguire le indicazioni igienico-sanitarie indicate dall'operatore di sanità pubblica e previste dalla normativa vigente.

L'**isolamento fiduciario** viene utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Le persone che sono in isolamento devono rimanere a casa, separarsi dagli altri conviventi (rimanendo chiusi in una stanza ed utilizzando, se disponibile, un bagno separato), monitorare il loro stato di salute e seguire le indicazioni igienico-sanitarie indicate dall'operatore di sanità pubblica e previste dalla normativa vigente.

La **sorveglianza attiva** è una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.

Per quanto concerne la gestione delle prestazioni spettanti ai lavoratori durante i periodi malattia e dei periodi di quarantena ad essa equiparati, la tutela applicabile, sotto il profilo previdenziale e contrattuale, è quella normalmente prevista in caso di malattia, che si applica anche ai casi di quarantena, come sopra individuata. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'INPS, viene riconosciuta l'**indennità economica previdenziale** (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore. A ciò si aggiunge l'eventuale integrazione a carico del datore di lavoro, ove dovuta sulla base del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro.

L'INPS ha fornito indicazioni ed istruzioni procedurali e sulla documentazione da presentare con il messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020.

Periodo di comportamento

E' utile soffermarsi poi sull'altro aspetto di grande rilievo previsto dal citato articolo 26 del Cura Italia relativo al computo di tali eventi ai fini del periodo di comportamento previsto dall'articolo 2110 del codice civile.

Ricordiamo che tale disposizione ha la finalità di temperare il diritto del datore di lavoro di ricevere il credito contrattuale vantato nei confronti del lavoratore, ovverosia la prestazione lavorativa; dall'altro, di garantire al lavoratore la **conservazione del posto del lavoro** per un congruo periodo, nel caso di infortunio, malattia, gravidanza o puerperio. Infatti, tale disposizione speciale, prevede che il **datore di lavoro** ha diritto di **recedere dal contratto** a norma dell'articolo 2118 c.c., decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità.

In buona sostanza, una volta che il periodo di comportamento sia stato raggiunto, scatta il diritto del datore di lavoro di recedere ex lege ai sensi dell'articolo 2110 c.c., col solo **onere del preavviso**, come disposto dall'articolo 2118 c.c. Viceversa, prima di tale periodo il rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il periodo di comportamento è disciplinato dai contratti collettivi, ai quali occorre fare riferimento qualora applicabili al rapporto di lavoro; in difetto, sarà il giudice ad individuare tale periodo tenendo conto degli usi o secondo equità.

N.B. L'art. 26, comma 1, del D.L. n. 18/2020, nell'escludere ai fini del computo i periodi di assenza per quarantena indicati in precedenza, non prevede analoga esclusione nel caso di malattia dovuta invece a contagio da virus COVID-19.

Divieto di licenziamento

L'altro aspetto da affrontare riguarda la natura del licenziamento ai sensi dell'articolo 2110 c.c. per capire la riconducibilità o meno nell'alveo del campo di applicazione delle disposizioni che prevedono il divieto di licenziamento per motivi economici.

Ricordiamo, infatti, che l'articolo 46 del Cura Italia ha previsto, fino al 17 agosto 2020, la sospensione dei recessi dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (articolo 3 della legge n. 604/1966) e dell'avvio delle procedure di licenziamento economico individuale previsto per i lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015 ai quali si rende applicabile la tutela reale di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966.

Dopo il 17 agosto 2020 si rende peraltro applicabile la nuova disciplina di cui al decreto Agosto (art. 14 del D.L. n. 104/2020) che prevede analogo divieto per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito: dei **trattamenti di integrazione salariale** riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 previsti dall'articolo 1 del D.L. n. 104/2020 (cioè per 18 settimane in astratto richiedibili dal 13 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020);

· dell'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali** di cui all'articolo 3 del medesimo decreto (cioè per la durata pari al doppio delle ore di integrazione salariale con causale Covid-19 richieste per i mesi di maggio e giugno 2020, fino ad un massimo di 4 mesi).

Negli altri casi, il termine del divieto è fissato al **31 dicembre 2020**.

Leggi anche Divieto di licenziamento, termine mobile per le aziende. Come calcolarlo?

Licenziamento ex articolo 2110 c.c.

Il licenziamento per superamento del periodo di comportamento è consentito ovvero precluso in quanto rientrante nell'ambito di applicazione delle disposizioni appena richiamate?

Il dubbio deriva dal fatto che il licenziamento per superamento del periodo di comportamento non risulta riconducibile ad un'ipotesi di licenziamento imputabile al lavoratore e dunque diversa da quelle previste dall'art. 2119 c.c. o dall'art. 3 della legge n. 604/1966. Tuttavia, non si può parlare di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 604/1966 e dunque rientrante nel perimetro applicativo in cui operano le preclusioni del recesso di cui all'articolo 46 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 14 del D.L. n. 104/2020.

Ricordiamo che anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha escluso i licenziamenti ai sensi dell'articolo 2110 c.c. dalla procedura prevista dall'articolo 7 della legge n. 604/1966 (cfr. circolare n. 3/2013).

Ma a fornire indicazioni utili a ritenere **escluso dal divieto il licenziamento** ai sensi dell'art. 2110 c.c., risulta centrale quanto riportato nella sentenza della Cassazione a sezioni unite 22 maggio 2018, n. 12568. La Corte, intervenuta per affermare il principio di diritto secondo cui "Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comportamento fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, cod. civ." ha infatti, puntualizzato, in premessa, che secondo ormai consolidato indirizzo interpretativo (cfr. , ex alias, v. Cass. n. 24525/14; Cass. n. 12031/99; Cass. n. 9869/91), ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. il licenziamento per superamento del periodo di comportamento costituisce una **fattispecie autonoma** di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai **concetti di giusta causa o giustificato motivo** di cui all'art. 2119 cod. civ. e agli artt. 1 e 3 legge n. 604 del

1966.

Lavoro e Previdenza

Istruzioni dai Ministeri del lavoro e della salute

Sars CoV-2: sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro per i lavoratori fragili

Pubblicata la Circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili, in presenza di patologie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche. I Dicasteri demandano al medico competente e ai servizi ispettivi degli enti pubblici e degli istituti specializzati l'accertamento della idoneità all'espletamento della mansione.

Nell'attuale fase, continua a rilevarsi fondamentale la **sorveglianza sanitaria** per il miglioramento continuo e il mantenimento dell'efficacia delle **misure di contenimento**, integrando anche un valido sistema di verifica della presenza di **condizioni di fragilità di lavoratori e lavoratrici dipendenti**, demandando al **medico competente** e ai servizi ispettivi degli enti pubblici e degli istituti specializzati l'accertamento della idoneità all'espletamento della mansione.

Con la Circolare congiunta del 4 settembre 2020 del **Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, i Dicasteri si soffermano sulle indicazioni operative in merito alle modalità di espletamento delle **visite** e del giudizio medico-legale.

Istruzioni operative

Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio di da **SARS-Co V-2**, in presenza di patologie con scarso compenso clinico come malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, con documentazione medica attestante la relativa patologia.

Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato che emetterà il giudizio una dettagliata descrizione della **mansione** svolta e della **postazione di lavoro** del dipendente, nonché le informazioni relative all'integrazione del documento di **valutazione del rischio**.

E' opportuno che le visite si svolgano in un'infermeria aziendale o ambiente idoneo. Inoltre, possono ancora essere differibili, previa valutazione del medico incaricato, la visita medica periodica e la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 04/09/2020, n. 13

Lavoro e Previdenza

Istruzioni dall'INPS

Lavoratori poligrafici di imprese stampatrici ed editrici: come presentare le domande di prepensionamento

Nel messaggio n. 3227 del 2020, l'INPS fornisce istruzioni per la gestione delle domande di prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Una volta effettuato l'accesso al portale dell'Istituto e scelta l'opzione 'NUOVA DOMANDA', occorre selezionare in sequenza 'Pensione Anzianità/Anticipata/Vecchiaia' > 'Pensione Anticipata' > 'Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019'.

Con il messaggio 3227 del 4 settembre 2020 l'INPS comunica l'avvenuto rilascio dello specifico modello di domanda e fornisce istruzioni per la gestione delle **domande di prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici** di giornali quotidiani e di periodici e di **imprese editrici** di giornali quotidiani, di periodici e di **agenzie di stampa** a diffusione nazionale.

Modalità di presentazione

Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso, PIN rilasciato all'Istituto, SPID, Carta nazionale dei servizi e carta di identità elettronica 3.0, può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione 'Domande di Pensione'. Una volta effettuato l'accesso e scelta l'opzione 'NUOVA DOMANDA', occorre selezionare in sequenza 'Pensione Anzianità/Anticipata/Vecchiaia' > 'Pensione Anticipata' > '**Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019**'. La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti

abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all'**INPS** ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

Gestione delle istanze

Qualora i richiedenti abbiano utilizzato i prodotti di domanda Pensione Anticipata 'Prepensionamento Editoria' oppure 'Pensione Anticipata Prepensionamento Editoria art.1, comma 154 della legge n. 205 del 2017', le relative domande, se conformi alle indicazioni della circolare n. 93 del 2020, dovranno essere chiuse e ricaricate utilizzando lo specifico prodotto; analogamente si procederà nel caso di eventuali domande che siano state respinte in quanto presentate nelle more della pubblicazione della specifica circolare.

L'accesso al beneficio avviene secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura ed è soggetto al monitoraggio della prospettiva degli specifici limiti di spesa.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 04/09/2020, n. 3227

Lavoro e Previdenza

Rideterminazione delle scadenze contributive

Delibere ENPACL negate dai Ministeri vigilanti: il dissenso dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro

Con il comunicato stampa del 4 settembre 2020 l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro riporta il dissenso dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro in merito alla mancata approvazione da parte dei Ministeri vigilanti del Lavoro e dell'Economia delle delibere ENPACL con la rideterminazione delle scadenze contributive per gli iscritti. Una misura straordinaria, assunta in pieno lockdown, per i professionisti alle prese con aziende in profonda difficoltà che rischiano di dover chiudere l'attività.

Nel Comunicato stampa del 4 settembre 2020, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro commenta l'assoluta inammissibilità della mancata approvazione da parte dei Ministeri vigilanti del Lavoro e dell'Economia delle delibere, approvate

in seduta straordinaria il 23 aprile dall'assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei Consulenti del Lavoro, con la rideterminazione delle scadenze contributive per gli iscritti all'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro. Una misura straordinaria, assunta in pieno lockdown, per i professionisti alle prese con aziende in profonda difficoltà che rischiano di dover chiudere l'attività. Difficile comprendere come ci possano essere impatti negativi insostenibili per la finanza pubblica a seguito del ridimensionamento temporaneo della contribuzione da parte di una specifica categoria professionale verso un ente, come l'Enpacl, che negli ultimi anni non solo ha registrato un costante miglioramento dei saldi pensionistici, ma che ha potuto sempre dimostrare di avere una sostenibilità superiore ai 50 anni prevista dalla Riforma Fornero. La delibera non accolta dai Ministeri avrebbe visto per un periodo molto limitato una diminuzione di entrate pari a 80 milioni di euro a fronte di un patrimonio che supera il miliardo di euro. Per l'Associazione giovani risulta ancora più anomalo che i Dicasteri non abbiano tenuto in considerazione le decisioni assembleari di un ente dotato di un consiglio di amministrazione responsabile delle politiche previdenziali e assistenziali, nonché dotato di una struttura interna assolutamente in grado di effettuare accurate e affidabili valutazioni attuariali e di sostenibilità finanziaria di lungo periodo.

Una scelta di prudenza che non si riscontra nelle scelte di erogazione pubblica, con l'erogazione di svariati miliardi di euro di soldi pubblici, che pare abbiano avuto una valenza prevalentemente politica.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro, Comunicato stampa 04/09/2020

Finanziamenti

Anche per lo sviluppo tecnologico

Formazione finanziata in azienda e negli studi professionali: domande dal 7 settembre

di Roberto Lenzi - Co-fondatore Studio RM e presidente di Network Club Mep

In arrivo contributi fino a 20 mila euro per i piani formativi dedicati ai dipendenti di studi professionali e aziende aderenti a Fondoprofessioni. E' quanto previsto dall'avviso n. 3/2020. Obiettivo: migliorare le conoscenze e le competenze dei lavoratori, aumentare la competitività e lo sviluppo, anche tecnologico, di studi e aziende, nonché diffondere un approccio innovativo alla formazione finanziata. La domanda può essere presentata da lunedì 7 settembre a mercoledì 30 settembre 2020. Con quali modalità?

Un milione di euro è lo stanziamento complessivo che **Fondoprofessioni** mette in gioco per il secondo sportello dell'avviso dedicato a sostenere la **formazione negli studi professionali e imprese** aderenti.

A prevederlo è l'Avviso 03/20 "Sportelli piani formativi per singoli Studi professionali/Aziende", disponibile sul sito internet www.fondoprofessioni.it, il cui secondo sportello rimarrà aperto **dal 7 settembre al 30 settembre 2020**.

L'avviso consente di finanziare **piani formativi** destinati ai dipendenti di singoli studi professionali/aziende. L'assegnazione delle risorse avviene in seguito alla valutazione dei piani formativi e successiva pubblicazione della graduatoria.

Fondoprofessioni intende finanziare piani formativi monoaziendali, con l'obiettivo di **migliorare le conoscenze dei dipendenti** e la competitività degli studi professionali e delle aziende, accompagnare lo sviluppo, anche tecnologico, unitamente alle competenze relazionali dei dipendenti, nonché diffondere un approccio innovativo alla **formazione finanziata**, anche grazie alle sinergie attivate con la bilateralità di settore.

Fondi per studi e imprese aderenti

I piani formativi sono rivolti unicamente agli studi professionali e alle aziende in **regola** con l'**adesione** e il **versamento** del contributo a Fondoprofessioni, che abbiano provveduto all'iscrizione prima della presentazione del piano formativo.

L'adesione è verificabile mediante il "Cassetto previdenziale", reperibile tramite il portale INPS, all'interno del "Fascicolo elettronico", sezione "Dati complementari". I destinatari dei piani formativi ammissibili sono i **dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato** o di **apprendistato**, per i quali gli studi professionali/aziende sono tenuti a versare il contributo al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Inoltre, è possibile **coinvolgere dipendenti** per i quali sono previsti **sgravi contributivi**, entro e non oltre il

20% del totale dei partecipanti del piano formativo. Per favorire l'integrazione delle competenze, è possibile coinvolgere nelle attività formative, come "uditore" dello studio professionale/azienda in formazione, i datori di lavoro, i collaboratori coordinati e in regime di partita Iva. Tali figure, laddove presenti, non determineranno alcun incremento d'importo, poiché il contributo è calcolato sui soli destinatari ammissibili, che compongono il gruppo d'aula. Ogni singolo ente proponente può avere un solo piano formativo approvato sul presente avviso.

Entità del contributo

Il contributo per ogni singolo piano formativo sarà al **massimo di 20 mila euro**. Gli importi sono comprensivi di Iva e di ogni altro onere/imposta, se dovuti. Ogni singolo progetto prevede una **durata da 8 ore a 40 ore**, con almeno 4 e non oltre 35 allievi in formazione. Inoltre, è ammesso un costo ora/allievo al massimo pari a 24 euro. Possono essere previste attività d'aula e training on the job, al fine di favorire lo sviluppo di conoscenze teoriche e operative.

Come presentare domanda

La domanda può essere presentata da lunedì **7 settembre 2020** a mercoledì 30 settembre 2020. In particolare, la documentazione da caricare in piattaforma è rappresentata **dalla domanda di finanziamento, timbrata e sottoscritta dal rappresentante legale** dell'ente proponente, oltre che dal documento d'identità del rappresentante legale.

Inoltre, sono richiesti il **verbale di accordo** sottoscritto per la condivisione del piano formativo con le parti sociali e il certificato di attribuzione della **partita Iva** (per lo studio professionale) o visura camerale (per l'azienda).

Gli interessati dovranno allegare anche la schermata del **cassetto previdenziale INPS**, per attestare l'adesione a Fondoprofessioni. Gli studi professionali e le società tra professionisti non possono presentare piani formativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro, privacy e antiriciclaggio. Per tali ambiti tematici, i soggetti interessati possono, invece, rivolgersi ad Ebipro (Ente bilaterale degli Studi professionali) per la richiesta dei rimborsi, secondo le modalità pubblicate sul sito www.ebipro.it.

Gli esiti dello sportello

Le graduatorie delineate in seguito alla valutazione saranno sottoposte al C.d.A. del Fondo, che delibererà gli esiti dei piani formativi **entro mercoledì 18 novembre 2020**. Pertanto, in vista di ogni delibera, sarà stilata una **graduatoria**, relativa ai piani formativi dello sportello di riferimento. A parità di punteggio di più piani valutati positivamente e in caso di contestuale saturazione risorse, il fondo si riserva di ammettere a finanziamento le **domande** secondo l'**ordine cronologico di presentazione**. Dopo la relativa delibera C.d.A. viene comunicato l'esito del piano formativo, in forma scritta, all'ente attuatore e proponente. La graduatoria dei piani formativi viene altresì pubblicata sul sito www.fondoprofessioni.it.

Gestione del piano formativo

In seguito all'approvazione del piano formativo, l'Ente attuatore può procedere con gli adempimenti di gestione. L'**avvio delle attività** potrà avvenire previa

sottoscrizione della convenzione, atto che certifica le regole, gli obblighi e le responsabilità dell'ente proponente e dell'ente attuatore.

Le attività formative dovranno **concludersi** entro i **12 mesi** dalla data di delibera di approvazione del piano formativo del C.d.A. di Fondoprofessioni, pena la revoca del piano formativo. Per tali piani formativi vige l'obbligo di prevedere all'interno del percorso formativo del singolo progetto lo svolgimento di **almeno due ore** d'intervento dedicato alle **Parti sociali**, per l'approfondimento dei temi contrattuali e degli Enti del sistema bilaterale. Tale intervento non sarà necessario se assolto con gli stessi partecipanti in altro progetto del medesimo piano. Le due ore dedicate alle Parti sociali riguardano i progetti formativi con durata pari o superiore alle 16 ore.

È facoltà dell'ente attuatore richiedere, prima della chiusura rendicontativa del piano formativo, l'erogazione dell'anticipo su conto corrente dell'ente stesso, per un importo pari al 90% del finanziamento concesso, previa stipula con primari istituti bancari o assicurativi, di apposita polizza fideiussoria. A seguire, il fondo procederà con l'erogazione dell'anticipo entro i 30 giorni successivi alla ricezione del parere di conformità sulla polizza.

Finanziamenti
Indicazioni operative

Bonus sanificazione e acquisto DPI: ultimi giorni per inviare la domanda. Quali spese indicare?

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Entro il 7 settembre, imprese, professionisti, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, devono presentare la comunicazione per prenotare il bonus per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Nella domanda devono essere indicate sia le spese già sostenute fino al mese di agosto 2020, sia le spese che si prevede di sostenere dal mese di settembre fino al 31 dicembre 2020. La procedura calcolerà automaticamente il credito d'imposta "teoricamente" spettante. Per conoscere il bonus effettivamente fruibile si dovrà attendere l'11 settembre quanto l'Agenzia comunicherà, con apposito provvedimento, la quota percentuale del credito d'imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse disponibili.

Partito il conto alla rovescia per prenotare il **bonus** per la **sanificazione** e l'acquisto di dispositivi di protezione.

È fissato infatti al **7 settembre 2020** il termine finale per effettuare l'**invio telematico** all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'ammontare delle **spese ammissibili** sostenute e da sostenere entro il 31 dicembre 2020 che danno origine al credito d'imposta. Resta quindi poco tempo per effettuare gli ultimi controlli, anche alla luce delle recenti indicazioni fornite dell'Agenzia delle Entrate con la [circolare n. 25/E/2020](#).

Come effettuare la comunicazione

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato all'Agenzia delle entrate esclusivamente con l'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell'Agenzia.

L'invio può essere effettuato direttamente dai **soggetti beneficiari** oppure dagli **intermediari** di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (es. commercialisti e CAF), che inviano la comunicazione in nome e per conto dei propri clienti.

A seguito della presentazione della comunicazione sarà rilasciata una **ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Attenzione

Fino al 7 settembre 2020 è possibile:

- inviare una **nuova comunicazione** (comunicazione sostitutiva), che sostituisce integralmente quella precedente trasmessa e l'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la **rinuncia integrale** al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Chi può richiedere il credito d'imposta

Si ricorda che il credito d'imposta spetta:

- ai soggetti **esercenti attività d'impresa, arte o professione** (compresi i soggetti in regime di vantaggio, in regime forfetario gli imprenditori e le imprese agricole);
- agli **enti non commerciali**, compresi gli enti del **Terzo settore**;
- agli **enti religiosi** civilmente riconosciuti;
- alle **strutture ricettive extra-alberghiere** a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto D.L. n. 34/2019 (soggetti ammessi dalla l. n. 77/2020 di conversione del decreto Rilancio).

Quali spese indicare

Nella compilazione della comunicazione deve essere prestata particolare attenzione alle spese ritenute ammissibili.

In particolare, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare n. 20/E/2020](#), il credito d'imposta spetta in relazione alle spese sostenute per:

- a) la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività, finalizzata ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita **certificazione** redatta da **operatori professionisti** sulla base dei **Protocolli di regolamentazione** vigenti (come chiarito nella [circolare n. 25/E/2020](#), ai fini dell'individuazione di tali "Protocolli di regolamentazione vigenti" è necessario, in primo luogo, fare riferimento alle indicazioni contenute nel Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, i cui contenuti sono trasfusi nell'allegato 12 al DPCM 17 maggio 2020, ovvero in

ulteriori protocolli, anche a carattere territoriale, sottoscritti dagli esercenti attività d'impresa e dagli enti territoriali, secondo le indicazioni contenute temporalmente vigenti alla data di esecuzione degli interventi). **Leggi anche** Sanificazione ambienti di lavoro: le regole per accedere al bonus

Attenzione

Relativamente a tale voce di spesa deve essere considerato il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 25/E/2020, in cui viene precisato che l'**ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento** non rientra tra quelle di "sanificazione" ammissibili al credito d'imposta. Sono invece agevolabili le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale), finalizzate ad **aumentare** "la capacità filtrante del ricircolo" attraverso, ad esempio, la sostituzione dei "filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate", mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

b) l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale** (mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea);

c) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali **termometri, termoscanner**, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;

d) l'acquisto di **prodotti detergenti e disinfettanti**;

e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali **barriere e pannelli** protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Per quanto riguarda le spese relative ai **dispositivi di protezione individuale** e di **sicurezza**, di cui alle precedenti lettere b) e c), sono ammissibili solo in presenza della **documentazione conformità** ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa europea (Agenzia Entrate, circolare n. 20/E/2020).

Importo spese

Altro elemento da controllare nella compilazione del modulo di domanda riguarda l'ammontare delle spese che danno diritto al credito d'imposta.

Sono ammesse al credito d'imposta le spese sostenute nel 2020 (1° gennaio-31 dicembre 2020).

Ai fini dell'imputazione delle spese, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali occorre fare riferimento al **criterio di cassa**, e cioè alla data dell'effettivo pagamento. Per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria il riferimento è al **criterio di competenza** e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Attenzione

Il credito d'imposta si calcola tenendo conto dell'imponibile esposto in fattura; in caso di IVA indetraibile, la stessa si include nel costo fiscale delle spese cui commisurare il credito d'imposta.

Nel **modulo di domanda** quindi devono essere indicate:

- le **spese sostenute nel 2020** fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione. Quindi per le domande presentata il 7 settembre devono essere indicate le spese sostenute fino al 31 agosto 2020;
- le **spese da sostenere** dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020. Quindi per le domande presentata il 7 settembre devono essere indicate le spese che si prevede di sostenere dal mese di settembre fino al 31 dicembre 2020.

Per il periodo da **settembre a dicembre 2020**, si tratta di stimare quanto si prevede di spendere entro la fine dell'anno. Previsione non facile da fare, non sapendo quali saranno le reali necessità future.

Non è inoltre chiaro cosa succede se la spesa presunta, indicata per il periodo settembre-dicembre 2020, risulta superiore a quella che, a consuntivo, risulta effettivamente sostenuta.

La procedura **calcola automaticamente** il totale delle spese ed il relativo credito d'imposta, pari al **60% delle spese**. Considerato che l'ammontare del credito d'imposta non può essere superiore a 60.000 euro, eventuali importi superiori saranno ridotti al predetto limite di 60.000 euro. Pertanto, il massimale delle spese ammissibili ammonta a 100.000 euro.

Credito di imposta fruibile

Il credito d'imposta calcolato dalla procedura è "teorico".

L'importo effettivamente fruibile dipenderà dall'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto, se superiore o inferiore all'importo delle risorse disponibili, pari a 200 milioni di euro per il 2020.

L'Agenzia delle Entrate, infatti, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, determinerà la **quota**

percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle **risorse disponibili**.

Tale percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti e sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro l'11 settembre 2020.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesti risultasse inferiore al budget stanziato, la percentuale sarà pari al 100%. Sarà invece

minore del 100% se l'importo complessivo del credito d'imposta richiesti sarà superiore alle risorse disponibili. In quest'ultimo caso, il beneficio potrebbe ridursi notevolmente.

L'**ammontare massimo** del credito d'imposta effettivamente fruibile sarà pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale fissata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che dovrà essere emanato entro l'11 settembre 2020.

Impresa

L'Editoriale di Piermaria Corso

Tutelare la salute dei lavoratori (in azienda) è interesse della collettività. Lo dice la Costituzione!

di Piermaria Corso - Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Milano

Le previsioni postagostane danno per certi, con il permanere (o la ripresa) dell'emergenza del Covid-19, riflessi anche sulla responsabilità dei datori di lavoro e del medico di fabbrica, al centro della possibile attenzione giudiziaria. Il tutto avviene in un sistema pesantemente condizionato dalla legislazione esistente che, a tutela della libertà e dignità dei dipendenti, ha previsto il divieto di accertamenti sanitari sull'idoneità al lavoro e sull'infermità per malattia, nonché il dovere di giustificare modalità e tempi di un intervento terapeutico e di difendersi da accuse di ritardo o omissione. Non dimentichiamo, nel prossimo "autunno caldo" che la salute, lo dice la Costituzione, oltre che un diritto dell'individuo, è un interesse della collettività.

La **gestione dell'emergenza sanitaria** sta progressivamente diventando il tema di maggior interesse dell'attività giudiziaria penale: passata la fase dei "miracoli", dei "santi" e degli "eroi", l'attenzione investigativa si sofferma sulle "zone rosse" non create o create in ritardo, sulle forniture di presidi sanitari (camici, mascherine, detergenti, kit diagnostici) in tutto o in parte non avvenute o risoltesi nella consegna di *aliud pro alio* (ovviamente di qualità inferiore rispetto al pattuito) o avvenute a condizioni economiche svantaggiose per l'ente pubblico o in violazione della trasparenza amministrativa.

Si sono delineati piccoli-grandi problemi del tipo chi dovesse provvedere a fornire ai **riders** i **dispositivi di protezione individuale** anti Covid-19, e cioè se a detto incombente dovesse provvedere in autonomia il ciclo fattorino o fosse un obbligo del committente fornirglielo: i Tribunali di Firenze e Bologna hanno risposto che doveva provvedere il datore di lavoro, ma la **questione rimane aperta**.

Sicuramente di maggior respiro e di interesse più generale è il discorso circa la correttezza della risposta sanitaria, dei singoli e degli enti, al delinearsi dell'epidemia da Covid-19 e alle misure di contenimento, nonché il discorso circa la **responsabilità dei datori di lavoro** e del **personale medico** e paramedico e dei medici di base nella gestione dell'emergenza.

C'è un segnale inequivoco della attualità del problema, della preoccupazione degli addetti ai lavori svegliati bruscamente dal nirvana, consapevoli - o convinti - di indagini in atto o possibili nei loro confronti, chiamati a compulsare contratti di assunzione per responsabilità civile in vista di (temibilissime) azioni civili per il risarcimento di danni lamentati da pazienti e/o loro parenti.

È fiorita un'autentica letteratura a soggetto che vede esperti di diritto penale, civile, lavoristico,

previdenziale ed assicurativo dispensare consigli e suggerimenti su **misure di prevenzione** e di **gestione del rischio**, nella consapevolezza dell'esistenza di un diffuso interesse - non meramente scientifico - per la **tipologia di responsabilità** che si delinea e, soprattutto, per i **criteri di imputazione** di detta eventuale responsabilità.

Non vi è alcun dubbio che al centro della possibile **attenzione giudiziaria** vi sia il **datore di lavoro**, certo non tranquillizzato dalla Suprema Corte che esclude una responsabilità oggettiva (Cass. n. 3282/2020) e dalla circolare INAIL n. 22/2020 che esclude che il riconoscimento dell'infezione da Covid-19 del lavoratore come **infortunio sul lavoro** implichi (almeno) l'automatica (ed ineludibile) apertura di un procedimento penale per il datore di lavoro e i suoi collaboratori per lesioni o omicidio colposo da **violazione della normativa antinfortunistica**.

Il **datore di lavoro** deve apprestare un **ambiente di lavoro** anche igienicamente idoneo, motivo per cui gli si chiede di sanificare previamente i locali, di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale e di controllare (almeno) la temperatura di chi viene a rendere la prestazione lavorativa. Il tutto avviene in un **sistema** pesantemente condizionato dalla legislazione esistente che - a tutela della libertà e dignità dei dipendenti - ha previsto il **divieto di accertamenti sanitari** sulla idoneità al lavoro e sull'infermità per malattia (per un emblematico precedente storico, va ricordato Pret. Siena 25 gennaio 1971, che ha escluso una violazione dello Statuto dei lavoratori da parte di un datore di lavoro autore del suggerimento di misurarsi la temperatura corporea mediante un termometro); lo stesso **medico di fabbrica** - i cui compiti e le cui responsabilità sono indicate nel T.U. sicurezza (d.lgs. n. 81/2008) - ha non pochi problemi a delineare il proprio ruolo ed a **comprendere** la propria **responsabilità** in un

contesto emergenziale nel quale era richiesto il controllo e in un contesto **post emergenziale** nel quale si torna a discutere se e quali poteri di intervento avesse qualora si trovi a svolgere il ruolo di sanitario in strutture aziendali, ospedaliere e/o di assistenza e possa trovarsi a dover giustificare modalità e tempi di un intervento terapeutico e a difendersi da accuse di *mala gestio* e/o di ritardo/omissione.

Si assiste, in parallelo, al delinearsi di un altro versante di aggressione anche mediatica: **chi si è mosso per tempo** e con ferma determinazione è, più o meno esplicitamente, accusato di violazione della *privacy* e delle libertà altrui in un contesto nel quale l'art. 32 Cost. appare ridotto ad un rilievo simbolico e subvalente rispetto ad altri beni o valori della persona umana. È forse il caso di ricordare che la **salute**, oltre che un diritto dell'individuo, è un **“interesse della collettività”** e che il bilanciamento dei valori in gioco è già stato fatto dal legislatore costituzionale riservando al

contenuto dell'art. 32 Cost. quell'aggettivo (“fondamentale”) che non può essere ridotto a scelta semantica fine a se stessa.

La storia giudiziaria italiana è piena di amnesie e di “eroi” rapidamente degradati sul campo e, addirittura, sanzionati, motivo per cui andrà sempre tenuto conto del contesto generale nel quale il sanitario, l'ente pubblico o privato e l'amministratore pubblico si sono trovati ad operare: come ha sottolineato recentemente il Presidente della Repubblica, **Sergio Mattarella**, nella risposta alla domanda di giustizia non andrà mai dimenticato che non è configurabile una **libertà di far ammalare gli altri** né - va aggiunto - una pretesa di disporre della propria salute come se il singolo non si trovasse ad agire in un contesto sociale nel quale la regola base ed irrinunciabile è *“alterum non laedere”* (si veda, al riguardo, proprio con riferimento alla salute come interesse collettivo la giurisprudenza della Corte costituzionale, 20 dicembre 1996, n. 399).

Impresa

Garante della Privacy

Accreditamento dei certificatori: stabiliti i requisiti aggiuntivi

Il Garante della Privacy comunica la pubblicazione del provvedimento che contiene i requisiti aggiuntivi richiesti per l'accreditamento dei certificatori. Accredia, L'ente a cui è affidato il compito dell'accreditamento, dovrà verificare che gli organismi certificatori soddisfino criteri di onorabilità, indipendenza e imparzialità, attestando l'assenza di conflitti di interesse con i soggetti che desiderano certificarsi.

Il Garante privacy comunica che sono stati stabiliti i **requisiti aggiuntivi** per l'accreditamento dei certificatori.

In particolare i requisiti richiesti sono:

- assenza di conflitti di interesse,
- adeguata formazione delle risorse umane,
- gestione ottimale dei reclami,
- verifiche periodiche sui servizi e sui prodotti certificati.

Ottenuto l'accreditamento, gli organismi di certificazione potranno quindi attestare il rispetto delle norme del Regolamento europeo sulla privacy (Gdpr) da parte di imprese ed enti che trattano dati personali per fornire specifici prodotti o servizi.

Accreditamento

E' il Regolamento europeo a prevedere che il rilascio di certificazioni in materia di protezione dati sia effettuato da **organismi accreditati** a svolgere tali funzioni.

Il Garante della privacy informa che in Italia, il legislatore ha affidato il compito dell'accreditamento ad **Accredia**.

L'accreditamento deve avvenire sulla base dei requisiti contenuti nella norma tecnica internazionale EN-ISO/IEC 17065:2012 e di ulteriori requisiti "aggiuntivi" stabiliti dalle Autorità privacy nazionali, sulla base di un modello comune definito dal Comitato europeo per la protezione di dati (Edpb).

Il provvedimento del Garante che contiene questi requisiti aggiuntivi è stato adottato dopo il parere favorevole rilasciato dall'Edpb e stabilisce che Accredia verifichi che gli organismi certificatori soddisfino criteri di **onorabilità, indipendenza e imparzialità**, attestando **l'assenza di conflitti di interesse** con i soggetti che desiderano certificarsi.

E' richiesto inoltre, che i certificatori:

- siano dotati di personale qualificato e costantemente

aggiornato,

- adottino adeguati processi di gestione di eventuali reclami;

- effettuino implementazioni periodiche sulle procedure di sorveglianza sui prodotti, processi e servizi certificati.

Ulteriori specifici requisiti individuati dal Garante riguardano gli **accordi di certificazione** definiti dagli organismi di certificazione con i propri clienti che dovranno, ad esempio, contenere clausole che garantiscano **piena trasparenza** sull'attività svolta dal titolare o responsabile del trattamento certificato.

La certificazione viene considerata un elemento importante in termini di responsabilizzazione in quanto attesta, attraverso organismi indipendenti, l'impegno a conformarsi al Gdpr da parte dell'impresa o dell'ente che la ottengono contribuendo così ad aumentare la fiducia degli utenti riguardo alla **gestione** dei loro dati personali. Tuttavia tale certificazione, non esaurisce gli obblighi di osservanza del Gdpr e, in ogni caso, lascia impregiudicati i compiti e i poteri di controllo del Garante.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.